

Regione Piemonte

Provincia di Alessandria

COMUNE DI
ARQUATA SCRIVIA



REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

URBANI E ASSIMILATI

***Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 198, comma 2,
Legge Regionale 24 ottobre 2002 n.4, dell'art. 4, comma 1, lettera b)***

***Approvato con D.C.C. n. 45 del 30/11/2018
Modificato con D.C.C. n. 14 del 27/03/2019***

SOMMARIO

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Principi Generali
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 5 - Competenze del Consorzio obbligatorio di bacino
- Art. 6 - Competenze della società affidataria dei servizi
- Art. 7 - Competenze del Comune

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 8 - Oggetto del servizio e principi generali
- Art. 9 - La raccolta differenziata
- Art. 10 - Responsabilità del produttore e del detentore
- Art. 11 - Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione
- Art. 12 - Assimilazione ai rifiuti urbani
- Art. 13 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari
- Art. 14 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

TITOLO II - GESTIONE OPERATIVA

- Art. 15 - Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani
- Art. 16 - Raccolta differenziata porta a porta
- Art. 17 - Esposizione dei contenitori
- Art. 18 - Lavaggio dei contenitori
- Art. 19 - Raccolta della frazione indifferenziata residua
- Art. 20 - Raccolta della frazione organica
- Art. 21 - Raccolta dei rifiuti verdi
- Art. 22 - Raccolta del vetro
- Art. 23 - Raccolta della plastica, delle lattine
- Art. 24 - Raccolta della carta, del cartone e del cartone per bevande (tetra pak)
- Art. 25 - Raccolta degli indumenti usati
- Art. 26 - Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie
- Art. 27 - Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali
- Art. 28 - Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico
- Art. 29 - Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi
- Art. 30 - Albo Comunale dei Compostatori Domestici
- Art. 31 - Servizio utenze domestiche
- Art. 32 - Servizio utenze non domestiche

TITOLO III - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

- Art. 33 - Pulizia del territorio
- Art. 34 - Spazzamento
- Art. 35 - Cestini stradali
- Art. 36 - Pulizia delle aree mercatali
- Art. 37 - Imbrattamento di aree pubbliche
- Art. 38 - Aree occupate da esercizi pubblici
- Art. 39 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti
- Art. 40 - Aree di sosta per nomadi

- Art. 41 - Pulizia delle aree private
- Art. 42 - Volantinaggio
- Art. 43 - Altri servizi su richiesta

CAPO III - CENTRI DI RACCOLTA

- Art. 44 – Individuazione, criteri realizzativi e di gestione dei centri di raccolta
- Art. 45– Gestione e responsabilità del servizio
- Art. 45.1 – Operatori
- Art. 45.2 – Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – Modalità
- Art. 45.3 – Orario di apertura
- Art. 45.4 – Tipologia di centro e rifiuti accoglibili
- Art. 45.5 – Limitazione temporanea all'accesso
- Art. 45.6 – Modalità di conferimento rifiuti assimilati
- Art. 45.7 – Conferimento inerti e RAEE
- Art. 45.8 – Obblighi all'utenza
- Art. 45.9 – Controlli
- Art. 45.10– Gestione rifiuti – pesi e oneri trattamento
- Art. 45.11 – Responsabilità

CAPO IV - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 46 - Divieti
- Art. 47 - Controlli
- Art. 48- Sanzioni e procedimento di applicazione

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

- Art. 49 - Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio dalla raccolta con contenitore stradale alla raccolta domiciliare
- Art. 50 - Osservanza di altre disposizioni
- Art. 51 - Danni e risarcimenti
- Art. 52 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti
- Art. 53 - Entrata in vigore del regolamento

CAPO I – DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006, dell'art. 4, comma 1, lettera b), della L.R. 24/10/2002 n.4 ed in conformità alle altre norme vigenti in materia, nonché tenuto conto dei seguenti Regolamenti tipo adottati dal Consorzio di Bacino di cui al successivo art.3 :

- Regolamento tipo consortile per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione dell'Assemblea n.7 in data 23/02/2010;

- Regolamento tipo sui Centri di Raccolta dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea n.6 in data 23/02/2010;

- Regolamento tipo consortile sull'ammissibilità dei rifiuti, approvato con deliberazione dell'Assemblea n.17 in data 16/12/2005;

2. Sono oggetto del presente Regolamento:

a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;

b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006;

e) a seconda del sistema adottato di conferimento e raccolta, le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani ovvero quelle di attribuzione delle quantità di rifiuto urbano raccolto in circuiti intercomunali (conferimenti multipli) prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;

f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della D.G.R. n. 47-14763 del 14.2.2005, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera v), della L.R. n. 24/2002, e dal Regolamento tipo Consortile approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 17 del 16.12.2005, in attesa dei criteri fissati dallo Stato ai sensi dell'art.195, comma 2, lettera e), del D.Lgs. n. 152/2006;

3. Fermo restando le esclusioni di cui all'art.185 del D.Lgs. n.152/2006, le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:

a) ai rifiuti radioattivi;

b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) alle carcasse di animali ed ai seguenti rifiuti agricoli: materiali fecali ed altre sostanze utilizzate nell'attività agricola, in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici, e terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

d) ai materiali esplosivi in disuso;

e) ai prodotti e materiali contenenti amianto;

f) ai rifiuti che per quantità e qualità non è possibile assimilare ai rifiuti urbani, ai sensi del comma 2, lett. f del presente articolo.

Art. 2 – Principi Generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, in particolare:

a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

b) limitando inconvenienti da rumori o odori;

c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. Il presente Regolamento si conforma al principio di prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

5. Gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di rifiuti prodotti previste dall'art.205, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, dalla L. n. 296 del 27.12.2006, dal Piano Regionale di gestione dei rifiuti e dal Programma Provinciale di gestione dei rifiuti.

Art. 3 – Definizioni

1. Fatto salvo quanto disposto all'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e le definizioni contenute ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 dei “*Criteri Tecnici Regionali In Materia Di Gestione Dei Rifiuti Urbani*” adottati con D.G.R. 01/03/2010 n. 32-13426, ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **conferimento**: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente regolamento;

- **consorzio di bacino**: consorzio obbligatorio fra Comuni costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, con il quale i Comuni consorziati assicurano l'organizzazione in forma associata dei servizi di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 24 ottobre 2002, n. 24; ai sensi del presente regolamento il Consorzio di bacino è il CSR –Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese e Ovadese;

- **società affidataria dei servizi**: il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;

- **società per il trattamento ed il recupero dei rifiuti**: soggetto che svolge attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati nell'ambito del Consorzio di bacino (SRT S.p.a.);

- **raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione che devono essere raccolti in un unico contenitore per essere poi separati nelle successive fasi di recupero; per il territorio consortile in riferimento alla raccolta congiunta di plastica e lattine;

- **compostaggio domestico**: tecnica di riduzione della produzione di rifiuti organici e verdi all'interno delle proprietà private (giardini, orti) mediante buca nel terreno, cumulo o con apposite attrezzature;

- **albo dei compostatori**: elenco in cui sono registrate le utenze che praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde dei rifiuti urbani;

- **centro di raccolta**: ha la funzione di assicurare il conferimento separato dei flussi delle varie frazioni differenziate a servizio di comuni o aggregazioni di comuni; può inoltre essere strutturato per accogliere anche rifiuti provenienti da utenze commerciali ed artigianali di piccole e medie dimensioni e rifiuti pericolosi;

- **conferimenti multipli**: conferimenti di rifiuti omogenei agli impianti di trattamento o alla discarica da un unico mezzo di raccolta che ha effettuato il servizio in più di un Comune;

- **ecopunto**: batteria di contenitori ravvicinati e di idonee dimensioni al fine di agevolare gli utenti al conferimento di ogni frazione di rifiuto;

- **utenze domestiche**: luoghi e locali utilizzati e destinati esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze;

- **utenze non domestiche**: luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi.

Art. 4 – Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs.n. 152/2006, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

a) **i rifiuti domestici** provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione; vengono ulteriormente distinti in:

1. **frazione organica** ovvero i rifiuti composti da scarti alimentari e di cucina a componente fermentescibile; a titolo esemplificativo, essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati privi di involucro, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa e simili;

2. **frazione verde** costituita da scarti vegetali derivanti dal lavoro di sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura dei giardini;

3. **frazione secca residua** ovvero i rifiuti non recuperabili;

4. **frazione secca recuperabile** ovvero gli scarti reimpiegabili, eventualmente previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, abiti usati, ecc...) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

5. **rifiuti pericolosi** composti da pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e "F"(es. vasi di pitture e vernici), batterie per auto, oli minerali esausti, lampade a scarica e tubi catodici, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti;

6. **rifiuti ingombranti** ovvero i beni durevoli, di arredamento, di impiego domestico.

b) **i rifiuti assimilati** provenienti da locali e aree adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), non pericolosi ed assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del successivo art.12;

c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento** di strade ed aree ed i rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;

d) **la frazione verde** proveniente da aree verdi pubbliche, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

e) **i rifiuti sanitari** ovvero i rifiuti che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L. 23.12.1978, n. 833 ed assimilati ai sensi del successivo art.13;

f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diverse da quelle di cui alle precedenti lettere b), c),d) e meglio specificati nel successivo art.14.

3. Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice Civile;

b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti derivanti dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006;

c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti derivanti da attività commerciali;

f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e) del precedente comma 2 del presente articolo;

4. Sono rifiuti pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla Parte IV del D.Lgs. n.152/2006, sulla base degli allegati G, H ed I alla medesima Parte IV .

Art. 5 – Competenze del Consorzio obbligatorio di bacino

1. Le competenze del Consorzio obbligatorio di bacino, CSR - Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese sono quelle previste dalla normativa statale e regionale.

2. Il CSR in particolare provvede alla:

a) vigilanza e controllo sul servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati;

b) approvazione e definizione del modello organizzativo di raccolta delle varie frazioni di rifiuto e delle relative frequenze e operazioni e modalità di conferimento, previa intesa

con il Comune secondo le rispettive competenze di legge e sulla base dei “*Criteri Tecnici Regionali In Materia Di Gestione Dei Rifiuti Urbani*” adottati con D.G.R. 01/03/2010 n. 32-13426;

c) definizione dell’attività informativa e formativa nei confronti della popolazione scolastica e dei cittadini, allo scopo sia di informare sui servizi svolti, sia di creare una diffusa coscienza ambientale, previa intesa con il Comune.

Art. 6 – Competenze della società affidataria dei servizi

1. Fanno parte dei servizi istituzionali, consolidati, continuativi e programmabili le seguenti attività, alle quali la società affidataria del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti può provvedere direttamente o mediante soggetti terzi nei limiti indicati dal contratto di servizio:

- a) raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani;
- b) raccolta e trasporto rifiuti assimilati agli urbani ai sensi dei successivi artt. 12, 13 e 14;
- c) raccolta e trasporto rifiuti ingombranti;
- d) raccolta e trasporto rifiuti organici;
- e) raccolta e trasporto vetro;
- f) raccolta e trasporto plastica e lattine;
- g) raccolta e trasporto carta, cartone e contenitori per bevande;
- h) raccolta e trasporto frazione verde e legno;
- i) raccolta e trasporto pile e farmaci;
- j) servizi Pubblici Speciali:
 - mercati, fiere, sagre, manifestazioni, eventi;
- k) gestione centri di raccolta ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come modificato con D.M. 13 Maggio 2009;
- l) attività formativa e informativa:
 - educazione ambientale nelle scuole;
 - comunicazione agli utenti;
- m) lavaggio e disinfezione dei cassonetti (Circolare n. 3/Amb/San – Regione Piemonte del 25.07.2005).

2. La società affidataria del servizio può inoltre svolgere le seguenti attività:

- a) raccolta e trasporto dei rifiuti speciali assimilabili per la quota parte eccedente i rifiuti assimilati delle utenze non domestiche, previo accordo economico tra le parti;
- b) spazzamento;
- c) dettagliata individuazione operativa delle modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali, nel rispetto del contratto di servizio, delle specifiche tecniche e delle indicazioni del Comune.

Art. 7 – Competenze del Comune

1. Al Comune competono le attività di cui all’art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006 e all’art.4 della L.R. 24/10/2002 n.4 e quindi in particolare:

- a) fornire alla Regione, alla Provincia e alle Autorità d’Ambito tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani da esse richieste, ai sensi dell’art. 198, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006;
- b) esprimere il proprio parere in ordine all’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalla Regione, ai sensi dell’art. 198, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006;
- c) stabilire, previa intesa con il CSR secondo le rispettive competenze di legge e sulla base dei “*Criteri Tecnici Regionali In Materia Di Gestione Dei Rifiuti Urbani*” adottati con D.G.R. 01/03/2010 n. 32-13426 :
 - il modello organizzativo di raccolta delle varie frazioni di rifiuto e delle relative frequenze e operazioni e modalità di conferimento da parte degli utenti ;
 - collocazione degli ecopunti di raccolta sul suolo pubblico;

- d) controllare il corretto svolgimento delle operazioni di:
 - conferimento dei rifiuti da parte del privato, in collaborazione con la società affidataria del servizio;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte della società affidataria del servizio;
 - corretta attribuzione dei carichi a smaltimento e recupero in collaborazione con il CSR;
- e) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti da parte del Sindaco nell'ambito della propria competenza, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente;
- f) l'emissione di ordinanze, in attuazione del presente Regolamento, alle linee guida consortili e al piano di servizio predisposto dalla società di raccolta, volte a disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti, l'eventuale esposizione e ritiro dei contenitori per lo svuotamento degli stessi.

2. Fermo il potere di vigilanza del CSR nei confronti della società affidataria, il Comune, in caso di riscontrata irregolarità del servizio, potrà:

- a) contestare in forma scritta l'inadempimento al CSR al fine di sollecitare il rispetto del contratto e della specifica di servizio;
- b) richiedere al CSR l'applicazione delle sanzioni ai sensi del contratto di servizio o la risoluzione dello stesso.

3. Il Comune si impegna:

- a) a garantire le migliori condizioni operative per lo svolgimento delle attività definite dal contratto di servizio anche assicurando il rispetto, da parte della popolazione, di adeguate norme comportamentali;
- b) ad emanare, se richiesto, specifici provvedimenti circa le modalità di conferimento dei materiali nei circuiti di raccolta, prevedendo adeguate sanzioni;
- c) a contribuire al miglioramento delle condizioni operative con le seguenti attività:
 - controlli sul territorio tesi a individuare eventuali conferimenti scorretti ed utilizzo non corretto dei servizi di raccolta attivi sul territorio;
 - iniziative di sostegno alle campagne di comunicazione e informazione.

CAPO II – GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I – Principi generali

Art. 8 – Oggetto del servizio e principi generali

1. Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani indicate all'art. 4 del presente Regolamento, che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate, ferme restando le intervenute norme prevalenti di cui ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 dei "*Criteri Tecnici Regionali In Materia Di Gestione Dei Rifiuti Urbani*" adottati con D.G.R. 01/03/2010 n. 32-13426.

2. La gestione dei rifiuti urbani deve perseguire l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.

3. Il Consorzio di bacino, nel rispetto delle competenze definite all'art. 5 del presente Regolamento, determina le modalità dell'organizzazione dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

4. La gestione dei rifiuti urbani costituisce attività di pubblico interesse, pertanto viene effettuata sull'intero territorio comunale; per l'organizzazione dei servizi il CSR predispone lo

schema delle specifiche tecniche, redatto dalla società affidataria, dal quale risultano i servizi resi alle utenze ed il relativo corrispettivo.

5. La raccolta e il trasporto sono effettuati con mezzi adeguati le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza; tali mezzi devono essere a perfetta tenuta.

6. La società affidataria deve provvedere, d'accordo con il Comune e la società che gestisce l'impianto di smaltimento e nel rispetto di quanto disposto dalla specifica dei servizi, alla pesatura o all'attribuzione delle quantità raccolte attraverso conferimenti multipli, di tutti i rifiuti raccolti nel territorio prima del loro conferimento e/o smaltimento. E' facoltà della società affidataria del servizio e del Comune servito svolgere tutte le azioni ritenute opportune al fine di accertare le effettive quantità di rifiuto raccolte e attribuite.

Art. 9 – La raccolta differenziata

1. L'istituzione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel precedente art.8.

2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si attua su tutto il territorio comunale mediante la raccolta differenziata dei rifiuti, con sistema porta a porta o di immediata prossimità, attraverso ecopunti, per le frazioni specificatamente indicate agli articoli successivi.

3. L'utente deve pertanto obbligatoriamente conferire in modo separato tutti i rifiuti.

4. Il Consorzio di bacino, previa intesa con il Comune, stabilisce:

a) le modalità di conferimento, da parte degli utenti, delle frazioni da raccogliere;

b) le modalità e la frequenza di raccolta in funzione delle varie frazioni;

c) le modalità dell'eventuale affidamento agli utenti di contenitori a tipologia particolare.

5. Il flusso di raccolta dei rifiuti non assimilati agli urbani prodotti da utenze non domestiche, deve essere separato dal flusso di raccolta dei rifiuti assimilati agli urbani, anche ai fini di un corretta ripartizione dei costi.

6. I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuti possono essere collocati, per esigenze di pubblica utilità, all'interno di aree private delle utenze domestiche (es. cortili) e non domestiche, in via non esaustiva, negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

Art. 10 – Responsabilità del produttore e del detentore

1. Il produttore e il detentore sono responsabili dei rifiuti da loro prodotti e/o detenuti fino al momento in cui detti rifiuti vengono conferiti al sistema di raccolta.

Art. 11 – Campagne di sensibilizzazione e servizi di informazione

1. Il Consorzio di bacino cura, anche in collaborazione con la società affidataria ed il Comune, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.

2. Periodicamente e a cura della società affidataria del servizio di raccolta viene data ampia pubblicità, a mezzo di materiale divulgativo ed informativo, delle modalità di conferimento dei rifiuti e dei servizi resi all'utenza, nonché dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti.

3. Il Comune può prevedere, ad integrazione dei servizi offerti, nelle forme e nell'organizzazione ritenute più idonee, l'istituzione di uno sportello rivolto alle utenze con compiti di informazione circa le modalità dei servizi attivati.

Art. 12 – Assimilazione ai rifiuti urbani

1. I criteri di assimilazione, per quantità e qualità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sono stabiliti ai sensi del precedente articolo 1, comma 2, lett.f) del presente Regolamento. I rifiuti speciali non pericolosi per essere assimilati ai rifiuti urbani, ai fini delle operazioni di raccolta e di smaltimento, devono:

a) essere compresi nell'elenco di cui al comma 3 del presente articolo;

b) essere conferiti nel rispetto dei quantitativi massimi indicati al comma 5 del presente articolo;

c) essere effettivamente conferiti attraverso idoneo servizio di raccolta, strutturato sulla base dei conferimenti separati.

2. I rifiuti urbani assimilabili per qualità ma eccedenti i limiti massimi ai fini dello smaltimento, potranno essere oggetto di apposita convenzione tra il produttore e la S.R.T. - Società Pubblica per il Recupero e il Trattamento dei Rifiuti S.p.a. che gestisce gli impianti di smaltimento e recupero.

3. Sono qualitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche la cui produzione di rifiuti rientri nei seguenti codici C.E.R.:

CODICE

C.E.R.

2 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI

02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura

02 01 10 rifiuti metallici

02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa

02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)

02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione

03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE

03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili

03 01 01 scarti di corteccia e sughero

03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci, non contenenti sostanze pericolose.

03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone

03 03 01 scarti di corteccia e legno

03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati

04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE

04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce

07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI

07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali

07 02 13 rifiuti plastici

07 05 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI INCHIOSTRI PER STAMPA

08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa

08 03 18 toner per stampa esauriti, non contenenti sostanze pericolose.

12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA

12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche

12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

(l'assimilazione non comprende i rifiuti di imballaggio secondari e terziari per i quali non sia stato istituito dal servizio pubblico apposito servizio di raccolta differenziata, come previsto dal D.Lgs n.152/2006)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica ad esclusione dei contenitori vuoti e bonificati di fitofarmaci prodotti dalle utenze agricole

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi metallici

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

15 02 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, non contaminati da sostanze pericolose.

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)

16 01 03 pneumatici fuori uso

16 01 17 metalli ferrosi

16 01 18 metalli non ferrosi

16 01 19 plastica

16 01 20 vetro

16 01 22 componenti non specificati altrimenti

16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

16 02 14 apparecchiature fuori uso, non contenenti componenti pericolosi.

16 02 16 componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso

16 06 batterie ed accumulatori

17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

17 02 legno, vetro e plastica

17 02 01 legno

17 02 02 vetro

17 02 03 plastica

17 04 metalli (incluse le loro leghe)

17 04 01 rame, bronzo, ottone

17 04 02 alluminio

17 04 03 piombo

17 04 04 zinco

17 04 05 ferro e acciaio

17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne gli imballaggi di cui al codice 1501)
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 10 abbigliamento
20 01 11 prodotti tessili
20 01 25 oli e grassi commestibili
20 01 32 medicinali, non contenenti sostanze citotossiche e citostatiche
20 01 34 batterie e accumulatori, non contenenti piombo, nichel-cadmio e mercurio
20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, non contenenti componenti o sostanze pericolose.
20 01 38 legno, non contenente sostanze pericolose.
20 01 39 plastica
20 01 40 metallo
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)
20 02 01 rifiuti biodegradabili
20 03 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
20 03 02 rifiuti dei mercati
20 03 03 residui della pulizia stradale
20 03 07 rifiuti ingombranti
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti

4. L'elenco di cui al comma 3 del presente articolo potrà essere aggiornato dall'Assemblea Consortile.

5. Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi derivanti da utenze non domestiche di cui al precedente comma 3 la cui produzione dei quantitativi complessivi assimilati e le frazioni indifferenziate degli stessi destinate a smaltimento non superino i limiti massimi specificatamente indicati nella seguente tabella per ciascuna delle categorie di attività:

Id Codice Norm.	Categorie	kg/mq anno destinati a smaltimento	kg/mq anno complessivi
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	4,00	10,00
2	Cinematografi e teatri	2,00	5,00
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	3,00	7,50
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	4,00	10,00
5	Stabilimenti balneari	3,00	7,50
6	Esposizioni, autosaloni	2,00	5,00
7	Alberghi con ristorante	7,00	17,50
8	Alberghi senza ristorante	4,00	10,00
9	Case di cura e riposo	8,00	20,00
10	Ospedali	9,00	22,50
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,00	15,00

12	Banche ed istituti di credito	3,00	7,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	6,00	15,00
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,00	17,50
15	Negozi particolari quali filatelie, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,00	10,00
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,00	20,00
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista	7,00	17,50
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	5,00	12,50
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	6,00	15,00
20	Attività industriali con capannoni di produzione, Attività di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, Attività di trattamento e potabilizzazione delle acque (limitatamente alle superfici, alle aree ed ai locali non adibiti ad attività di produzione ed immagazzinamento ed ad attività di stoccaggio, recupero, trattamento, smaltimento e potabilizzazione)	10,00	25,00
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,00	20,00
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	33,00	82,50
23	Mense, birrerie, amburgherie	25,00	62,50
24	Bar, caffè, pasticcerie	26,00	65,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	15,00	37,50
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,00	32,50
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	35,00	87,50
28	Ipermercati di generi misti	14,00	35,00
29	Banchi di mercato genere alimentari	38,00	95,00
30	Discoteche, night club	7,00	17,50
31	Attività agricole (codifica Regione Piemonte): limitatamente alle superfici ed alle aree non adibite a coltivazione, allevamento e trasformazioni agro-industriali	20,00	50,00

6. I succitati limiti quantitativi, relativi alle frazioni di rifiuti assimilati, sono espressi in chilogrammi di rifiuti annui prodotti per ogni metro quadrato e si riferiscono esclusivamente alle superfici, alle aree ed ai locali in cui sono svolte le attività sopra elencate, tenendo conto delle limitazioni specificatamente previste per le attività agricole ed industriali.

7. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, tali quantità non devono essere superiori alle quantità ottenute in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente comma, non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

8. L'azienda affidataria deve adeguare il servizio di raccolta in modo da garantire il rispetto dei succitati limiti qualitativi e quantitativi (limitatamente alle frazioni destinate allo smaltimento), in relazione alle volumetrie disponibili alle utenze non domestiche ed alle frequenze di raccolta effettuate. Nel caso in cui i rifiuti raccolti nel corso dell'anno superino i limiti quantitativi, gli stessi possono essere conferiti, anche attraverso la società affidataria dei servizi, presso gli impianti della Società SRT S.p.a. (tariffe Utenze Private SRT S.p.a.) attraverso la stipula di apposita convenzione ai fini della raccolta e trasporto tra utenza non domestica e società di raccolta.

9. Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, le diverse tipologie di rifiuto devono essere valutate distintamente. Pertanto la produzione di una tipologia di rifiuto non assimilabile non esclude la produzione di altri rifiuti assimilabili sui quali, se avviati allo smaltimento, opera la privativa comunale.

10. L'utilizzo non corretto dei servizi di raccolta da parte delle succitate attività, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla normativa, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative il cui ammontare è determinato all'art. 48 del presente Regolamento.

11. Qualora il produttore non si avvalga del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti assimilati, l'ammontare della Tariffa deve essere ridotto, rispettivamente ai sensi dell'art.14, comma 18, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 238, comma 10, del D.Lgs.n.152/2006, in modo proporzionale al quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani che il medesimo produttore dimostri di aver avviato direttamente al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

12. Le imprese che esercitino la raccolta ed il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi devono attenersi a quanto disposto all'art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 13 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti sanitari

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari di seguito elencati, ad esclusione dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:

a) i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;

b) i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;

c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire agli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché i rifiuti non pericolosi che per quantità e qualità siano assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento;

d) i rifiuti provenienti dallo svuotamento dei cestini a servizio dei reparti e di pulizia della viabilità interna a servizio della struttura;

e) i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;

f) gli indumenti e le lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi.

Art. 14 – Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti cimiteriali

1. Ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento, sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:

a) ordinaria attività cimiteriale;

b) esumazioni ed estumulazioni.

2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:

a) fiori secchi;

b) corone;

c) carta;

d) ceri e lumini;

e) materiali derivanti dalla pulizia dei viali;

f) materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da:

a) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;

b) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);

c) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;

- d) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- e) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.

5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".

6. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.n.152/2006.

7. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).

8. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al precedente comma 3, lettere a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.

9. Sono inoltre assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

10. Per l'espletamento del servizio di conferimento dei rifiuti provenienti da strutture cimiteriali, dovrà pervenire a SRT S.p.a., con almeno 48 ore di anticipo, una comunicazione scritta contenente la tipologia dei rifiuti conferiti, gli estremi identificativi del trasportatore e la durata del servizio. L'accettazione di tali rifiuti è regolamentata dal D.P.R. n. 254 del 15.07.2003 ed in particolare dall'art. 2, comma 1, lett. e), numeri 1-2-3-4-5 e dall'art. 12, commi 1-2-4-5-6. La mancata applicazione delle modalità sopraindicate comporterà la non accettazione del conferimento negli impianti di SRT S.p.a.

TITOLO II – GESTIONE OPERATIVA

Art. 15 – Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura della società affidataria, in conformità al Piano del Colore comunale ed alle volumetrie indicate dal Consorzio di bacino d'intesa con il Comune. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, la società di raccolta provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza/Comune.

2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti secondo le regole "del buon padre di famiglia". In particolare non devono essere manomessi ed imbrattati con adesivi o scritte.

3. Non sarà garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o diversi da quelli assegnati.

4. Nel caso di furto la società di raccolta procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti l'avvenuta sottrazione del contenitore fino alla capacità di 100 lt.; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

5. I contenitori dovranno essere costruiti con materiali facilmente lavabili ed avere un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascun ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.

6. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati:

a) all'interno di aree private o di pertinenza per quanto concerne le frazioni indifferenziate, l'organico e la frazione verde servite con il sistema domiciliare, fatta salva l'attivazione di servizi internalizzati su ulteriori frazioni;

b) in aree pubbliche di immediata prossimità ed in ecopunti.

I contenitori domiciliari sono di norma esposti e ritirati dopo lo svuotamento a cura delle utenze medesime.

7. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti, i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, sentita la società di raccolta.

8. La collocazione e l'eventuale successivo spostamento su suolo pubblico dei cassonetti e degli altri contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti sono attuati dall'azienda affidataria su conforme indicazione del Comune, al fine di tutelare la fluidità e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

9. I contenitori domiciliari, cessata l'esigenza del servizio, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, alla società affidataria vuoti e puliti previa comunicazione.

Art. 16 – Raccolta differenziata porta a porta

1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.

2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori.

3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo.

4. Salvo espressa deroga, non potranno essere conferiti nei contenitori rifiuti pressati meccanicamente.

5. L'utente, prima di immettere i rifiuti nei rispettivi contenitori, è tenuto a proteggere in modo adatto oggetti taglienti ed acuminati in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta.

Art. 17 – Esposizione dei contenitori

1. Le indicazioni operative per la raccolta differenziata domiciliare del rifiuto fanno riferimento alla circolare della Presidenza della Giunta Regionale del 25.07.2005, n.3/AMB/SAN.

2. Il servizio di raccolta domiciliare viene svolto con le cadenze riportate nella specifica dei servizi e nell'informativa che dovrà essere predisposta dalla società di raccolta e recapitata all'utenza servita.

3. I contenitori devono essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto.

4. E' preferibile esporre i contenitori immediatamente prima e ritirare gli stessi non appena effettuato lo svuotamento per motivi di ordine e decoro urbano e comunque entro i limiti indicati dalla società affidataria.

5. La società affidataria dei servizi non è responsabile del mancato svuotamento dei contenitori per esposizioni non conformi a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo.

6. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell'utente o presso punti individuati dalla società di raccolta dove l'utente colloca il contenitore.

7. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi. La Società affidataria dei servizi è tenuta parimenti ad osservare tale accorgimento per il riposizionamento del contenitore subito dopo lo svuotamento. I contenitori non possono essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici sui quali sono presenti, a livello del piano terra e/o piano rialzato, ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di attività produttive.

8. Il servizio dovrà essere garantito mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; l'affidatario del servizio potrà accedere su aree e/o strade private previo il consenso dei

proprietari o degli aventi diritto. In quest'ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.

9. La responsabilità inerente lo svuotamento dei contenitori stabilmente collocati e/o esposti per lo svuotamento sul suolo pubblico è a carico della società affidataria che ne risponde anche ai sensi delle sanzioni previste per l'inadempimento del contratto di servizio, di cui all'art. 48 comma 5 del presente Regolamento.

10. Qualora l'azienda affidataria del servizio non abbia eseguito lo svuotamento dei contenitori correttamente esposti o stabilmente collocati sul suolo pubblico, l'utente potrà segnalare tempestivamente la mancata esecuzione alla società di raccolta o al Comune, il quale provvederà a segnalare il disservizio, che dovrà essere recuperato nella giornata feriale successiva entro le ore 18,00, nei giorni compresi tra lunedì e venerdì. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al concessionario del servizio come scioperi, neve e interruzione completa della viabilità.

Art. 18 – Lavaggio dei contenitori

1. Di norma il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze deve essere eseguito a cura dell'utenza. La frequenza dei lavaggi dovrà essere valutata, specie per i contenitori dei rifiuti organici, tenendo conto delle condizioni che favoriscono lo sviluppo di odori molesti.

2. Il lavaggio dei contenitori stabilmente collocati sul suolo pubblico dovrà avvenire a cura dell'azienda e con la frequenza contenuta nella specifica dei servizi.

3. Il lavaggio dei contenitori collocati all'interno delle proprietà private o loro pertinenze potrà essere effettuato dall'azienda affidataria nelle giornate programmate e con le modalità concordate con il Comune, tenendo conto, specie per i contenitori dei rifiuti organici, delle condizioni che favoriscono lo sviluppo degli odori molesti.

Art. 19 – Raccolta della frazione indifferenziata residua

1. La frazione indifferenziata residua, non recuperabile, è costituita, in via non esaustiva, da:

- a) oggetti in ceramica – legno verniciato;
- b) carta plastificata, carta stagnola;
- c) CD, DVD, cassette audio-video;
- d) bicchieri e piatti in plastica;
- e) lettiere ed escrementi di animali, **con esclusione di quelli provenienti da**

allevamenti, canili, gattili ed assimilabili;

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione indifferenziata:

- a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
- d) rifiuti radioattivi, rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, carogne di animali, sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.

sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola e materiali esplosivi.

3. La raccolta della frazione indifferenziata residua viene svolta con le seguenti modalità:

a) mediante contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;

b) mediante sacchi collocati a bordo strada. Per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente vetri, aghi, oggetti taglienti e acuminati, prima dell'introduzione nei sacchetti. I sacchi dovranno avere un peso massimo di kg. 30 ed essere collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito veicolare;

c) la raccolta viene effettuata con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;

d) per utenze e situazioni particolari, con elevata produzione di rifiuti indifferenziati, per centri storici con case senza cortile e difficoltà ad internalizzare i contenitori il sistema di raccolta erogato deve avere servizi mirati e flessibilità operative;

e) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore o il sacco resti chiuso.

4. Non viene assicurato il servizio per il materiale depositato a terra; nel caso in cui si provveda alla rimozione del materiale verranno comminate le sanzioni di cui al presente Regolamento.

Art. 20 – Raccolta della frazione organica

1. La frazione organica è costituita, in via non esaustiva, da:

- a) scarti di cucina freddi, fondi di caffè, filtri del tè;
- b) alimenti avariati senza confezione;
- c) avanzi alimentari, gusci d'uovo;
- d) scarti di frutta e verdura;
- e) scarti di piante o fiori d'appartamento;
- f) tovagliolini e fazzoletti di carta;
- g) carta da pane, carta assorbente da cucina.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta della frazione organica:

- a) borse di plastica;
- b) lettiere ed escrementi di animali domestici;
- c) altre tipologie di rifiuto.

3. Il servizio di raccolta della frazione organica viene svolto con le seguenti modalità:

- a) in sacchetti biodegradabili chiusi conferiti in contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;
- b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;
- c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso ed il contenitore sia collocato in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.

Art. 21 – Raccolta dei rifiuti verdi

1. I rifiuti verdi sono costituiti da erba, foglie, piccoli rami sminuzzati.

2. Il servizio di raccolta dei rifiuti verdi viene svolto con le seguenti modalità:

- a) in caso di attivazione del servizio di raccolta domiciliare, mediante lo svuotamento di contenitori;
- b) direttamente dagli utenti al Centro di raccolta, ove presente;
- c) attraverso la dislocazione di contenitori scarrabili o di prossimità.

3. I rifiuti verdi devono essere conferiti in modo tale da ridurre la volumetria.

Art. 22 – Raccolta del vetro

1. La frazione recuperabile vetrosa è costituita da bottiglie, vasetti, barattoli, bicchieri e recipienti in vetro vuoti che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e la pulizia della casa.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta del vetro oggetti in ceramica e porcellana, lampadine e tubi al neon, specchi e cristalli.

3. Il servizio di raccolta del vetro viene svolto con le seguenti modalità:

- a) mediante apposito contenitore a campana o carrellato, con volumetrie variabili in base al numero e alla tipologia delle utenze da servire;
- b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;

c) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare;

d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse in nylon.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore.

Art. 23 – Raccolta della plastica e delle lattine

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da plastica, lattine, in particolare da:

a) contenitori in plastica vuoti, accuratamente puliti e ridotti di volume (es. bottiglie di acqua minerale e bibite), sacchetti della spesa, imballaggi in plastica in genere;

b) contenitori in materiale ferroso e non ferroso vuotati e accuratamente puliti, che non abbiano contenuto vernici;

c) piccoli imballaggi in polistirolo;

d) contenitori dei materiali sopra indicati che abbiano contenuto prodotti per l'igiene personale e per la pulizia della casa completamente vuoti e perfettamente puliti.

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo piatti, bicchieri e posate monouso. Tali stoviglie se costituiti da materiali biodegradabili devono essere conferiti nei contenitori per la raccolta della frazione organica.

3. Il servizio di raccolta di plastica viene svolto con le seguenti modalità:

a) mediante appositi contenitori o mediante sacchi, in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali, collocati in modo ordinato senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito automobilistico;

b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;

c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;

d) tutto il materiale deve essere introdotto previa opportuna pulizia onde evitare imbrattamento del contenitore e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra (ad esclusione dei servizi di porta a porta) o eccedente le potenzialità del contenitore.

Art. 24 – Raccolta della carta, cartone e del cartone per bevande (tetra pak)

1. Deve essere garantita idonea raccolta differenziata per la frazione recuperabile costituita da carta, cartone e cartone per bevande ed in particolare da giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri, imballaggi in cartone e cartone per bevande (tetra pak).

2. Non sono da conferire nei contenitori destinati alla raccolta di cui al presente articolo carta assorbente, carta carbone, carta oleata, fazzoletti o tovaglioli di carta usati, carta plastificata, nylon, cellophane.

3. Il servizio di raccolta della frazione costituita da carta, cartone e cartone per bevande viene svolto con le seguenti modalità:

a) mediante appositi contenitori dimensionati in base al numero ed alla tipologia delle utenze da servire, nonché alle variazioni stagionali;

b) con la periodicità riportata nella specifica dei servizi;

c) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;

d) il materiale deve essere introdotto nel contenitore senza borse di nylon;

e) limitatamente alle utenze eventualmente rientranti nel servizio domiciliare, potranno essere collocati in prossimità dell'utenza produttrice, o in punti individuati preliminarmente, eventuali pacchi di giornali legati o contenuti in cartoni, in modo ordinato e senza recare intralcio al passaggio pedonale o al transito veicolare.

4. Non viene eseguito il servizio per il materiale depositato a terra o eccedente le potenzialità del contenitore, salvo quanto disposto dalla lettera e) del precedente comma 3.

Art. 25 – Raccolta degli indumenti usati

1. Tale frazione è costituita da indumenti usati ed in particolare da:

- a) capi di abbigliamento ancora utilizzabili e puliti;
- b) calzature ancora utilizzabili e pulite;
- c) cinture e accessori per l'abbigliamento utilizzabili.

2. Il servizio di raccolta degli indumenti usati viene effettuato mediante appositi contenitori stradali; l'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino, qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore analogo.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori di cui al comma 2 del presente articolo deve:

- a) garantire lo svuotamento dei contenitori con una periodicità tale da consentire all'utenza di collocare il rifiuto sempre all'interno dei medesimi;
- b) assicurare il posizionamento dei contenitori in modo tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito o l'immissione di pedoni, cicli ed automezzi sulla rete viaria.

Art. 26 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da pile e batterie

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) punto 5), in particolare pile a bottone, pile a stilo, rettangolari, batterie per attrezzature elettroniche, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:

- a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. negozi, supermercati);
- b) presso il Centro di raccolta autorizzato.

I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore. Non possono essere riposti a fianco del contenitore accumulatori al piombo che, limitatamente a quelli di provenienza domestica, devono essere consegnati al Centro di raccolta con le modalità indicate al Capo III del presente Regolamento o mediante servizio di ritiro a domicilio su prenotazione.

2. Il servizio di raccolta viene svolto con le modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tali da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. negozi, supermercati).

Art. 27 – Raccolta dei rifiuti pericolosi costituiti da farmaci e medicinali

1. Per i rifiuti pericolosi prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare farmaci e medicinali scaduti, deve essere garantito idoneo servizio di raccolta attraverso una delle seguenti modalità:

- a) mediante appositi contenitori posti presso i rivenditori dei beni cui derivano i rifiuti raccolti o vengono effettuati servizi ad essi attinenti (es. farmacie, ambulatori, ospedali);
- b) presso il centro di raccolta autorizzato.

I rifiuti devono essere introdotti all'interno dell'apposito contenitore, mentre l'imballaggio non imbrattato deve essere conferito in modo differenziato con le specifiche modalità individuate nel presente Regolamento.

2. Il servizio di raccolta viene svolto con modalità determinate dalla società affidataria del servizio e comunque tale da garantire il conferimento da parte degli utenti all'interno dei contenitori medesimi.

3. L'organizzazione del servizio e la collocazione dei contenitori deve tenere conto degli indici di densità abitativa delle utenze e della dislocazione dei rivenditori dei beni oggetto del servizio (es. farmacie, ambulatori, ospedali).

Art. 28 – Raccolta dei rifiuti ingombranti, ingombranti pericolosi, pericolosi da impiego domestico

1. Sono ingombranti i rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 6), in particolare i rifiuti che per natura e dimensione è vietato conferire nei contenitori stradali o assegnati alle utenze.

2. Sono pericolosi i rifiuti prodotti e provenienti da utenze domestiche di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), punto 5), in particolare contenitori etichettati tossico ed infiammabili, contenitori per vernici, lampade a scarica e tubi catodici, oli esausti minerali, accumulatori per auto, frigoriferi, congelatori, lavatrici, lavastoviglie, televisori, computer, video per computer, schede elettroniche, toner per stampanti.

3. La raccolta può essere svolta, nel rispetto della specifica tecnica e della normativa vigente, secondo le seguenti modalità:

- a) presso il Centro di raccolta ove previsto e autorizzato;
- b) mediante servizio porta a porta, su prenotazione;
- c) mediante scarrabile collocato temporaneamente sul suolo pubblico.

4. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, oppure devono essere conferiti così come specificato al precedente comma 3 del presente articolo.

5. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:

a) il servizio è effettuato alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, limitatamente al rifiuto che non costituisce l'oggetto principale dell'attività produttiva;

b) l'utente deve dichiarare preliminarmente, al momento della richiesta telefonica alla società di raccolta, il numero ed il tipo di beni da asportare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;

c) il giorno previsto per la raccolta, il materiale dovrà essere posto dagli utenti nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 29 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti verdi

1. L'autotrattamento domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali mediante la pratica del compostaggio è consentito e favorito con l'istituzione dell'Albo Comunale dei Compostatori Domestici, ai sensi dell'art. 30 del presente Regolamento.

2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico dovrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica e dei rifiuti vegetali autoprodotta.

3. Il compostaggio domestico deve essere attuato:

a) con l'utilizzo di adeguata metodologia (cumulo, concimaia, casse di compostaggio, composter, ecc.);

b) con processo controllato;

c) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione organica e frazione vegetale);

d) nel rispetto delle distanze tra le abitazioni allo scopo di non arrecare disturbi al vicinato e non dare luogo ad emissioni di cattivi odori.

4. La pratica del compostaggio domestico potrà avvenire solo se gli utenti saranno in grado di garantire anche l'utilizzo del prodotto risultante.

5. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica e dei rifiuti vegetali che possano creare danno all'ambiente, recare disagio alle persone, creare pericoli di natura igienico-sanitaria o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

6. Durante il conferimento dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

a) provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;

b) assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;

c) seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici.

7. E' facoltà del Comune o del soggetto delegato istituire idonea attività di controllo per il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, avvalendosi di personale dipendente o appositamente incaricato.

Art. 30 – Albo Comunale dei Compostatori Domestici

1. Il Comune istituisce l'Albo Comunale dei Compostatori Domestici, ovvero un elenco in cui sono registrate le utenze che nel territorio comunale praticano il compostaggio domestico della frazione organica e della frazione verde.

2. Tale Albo si compone di due sezioni:

a) Albo dei Compostatori Domestici muniti di compostiera;

b) Albo dei Compostatori Domestici non muniti di compostiera.

3. Le utenze che praticano il compostaggio domestico devono iscriversi all'Albo Comunale dei Compostatori Domestici entro 15 giorni:

a) dalla consegna dei contenitori assegnati per la raccolta dell'organico;

oppure

b) dalla rinuncia al servizio di raccolta differenziata della frazione organica, mediante dichiarazione scritta obbligatoria da presentare al Comune.

4. L'Albo Comunale dei Compostatori Domestici è strumento necessario per riconoscere, ove previsto, agevolazioni tariffarie nei confronti delle utenze che praticano, in modo attivo e proficuo, il compostaggio domestico.

5. In qualunque momento le utenze potranno essere soggette a controllo da parte della Polizia Municipale e del personale autorizzato in accordo con il CSR e la società affidataria.

Art. 31 – Servizio utenze domestiche

1. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani ed assimilati agli urbani le utenze vengono servite con volumetrie e numero di contenitori in funzione alla conformazione urbanistica del territorio e comunque al fine di poter garantire il servizio con le modalità indicate al Capo II Titolo II del presente Regolamento. La forma organizzativa, demandata alla società di raccolta, deve comunque garantire i criteri di efficienza, efficacia e separazione delle frazioni merceologiche per tutte le utenze.

Art. 32 – Servizio utenze non domestiche

1. Al fine di rispettare i limiti del Regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è attivato un servizio che concili frequenze di raccolta e volumetrie dei contenitori a servizio delle utenze medesime.

2. La società di raccolta è tenuta a comunicare le modalità operative di cui al comma 1 al Comune ed al CSR, al fine di monitorare le produzioni ed adeguare le superfici soggette tariffa.

TITOLO III – NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art. 33 – Pulizia del territorio

1. I rifiuti di cui all'art. 4, comma 2, lett. c) provenienti da spazzamento o pulizia del territorio e giacenti su area pubblica vengono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento tramite la società affidataria del servizio.

2. Ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, la rimozione, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti abbandonati su area pubblica è a carico del responsabile dell'abbandono, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n.152/2006.

3. In mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti di cui al precedente comma 2 sono raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento a cura della società affidataria, previo accordo con il Comune.

4. Sono esclusi dal servizio di raccolta i rifiuti derivanti dalla pulizie delle rive e delle acque di fiumi e canali, la cui raccolta e smaltimento sono a carico degli Enti competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 34 – Spazzamento

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato viene svolto su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle specifiche dei servizi approvate dal Comune.

2. La pulizia delle aree di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati, con interventi programmati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per ridurre il sollevamento delle polveri e per evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da evitare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzamento nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui il traffico pedonale e veicolare è ridotto.

6. Il Comune, oltre ai servizi di spazzamento concordati e svolti ai sensi dei commi precedenti del presente articolo, possono richiedere alla società incaricata del servizio lo spazzamento di ulteriori aree o lo svolgimento del servizio in periodi dell'anno non programmati; tali servizi saranno fatturati, al Comune, ai costi preventivamente concordati.

Art. 35 – Cestini stradali

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, possono essere installati cestini stradali per rifiuti prodotti dai passanti.

2. L'operazione di svuotamento e sostituzione dei sacchetti di norma è a carico del Comune che stabilisce modalità di esecuzione, frequenza e copertura dell'area comunale, salvo diversi accordi tra le parti.

3. Il Comune informa la società incaricata sul posizionamento dei cestini, affinché programmi il servizio.

4. La società incaricata dello svuotamento e/o dello spazzamento potrà fornire la manutenzione, l'integrazione e la sostituzione dei cestini stessi su richiesta e a carico del Comune.

Art. 36 – Pulizia delle aree mercatali

1. I concessionari e gli occupanti di posti vendita nei mercati, organizzati su aree pubbliche o ad uso pubblico, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di

ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività e conferendo separatamente le diverse frazioni con le modalità impartite dalla società affidataria.

Art. 37 – Imbrattamento delle aree pubbliche

1. E' vietato imbrattare aree pubbliche con il deposito di gomme da masticare, sigarette o qualunque tipo di rifiuto che deve essere riposto, senza recare danno alle strutture, nei cestini e nei contenitori idonei.

2. Chi effettua operazioni e/o attività che possono comportare l'imbrattamento di aree pubbliche, o ad uso pubblico, è tenuto a mantenere le stesse, a propria cura e spese, costantemente pulite e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti di alcun genere; lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire secondo le norme previste dal presente Regolamento.

3. Le persone che conducono cani od animali per le strade ed aree pubbliche, o ad uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino il suolo con le loro deiezioni; qualora ciò si verifichi, i conduttori degli animali sono tenuti a rimuovere dal suolo ogni traccia delle deiezioni solide, riponendole in sacchetti chiusi nei cestini stradali.

4. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico possono venire asportate dalla società di raccolta nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni impartite dall'Azienda Sanitaria Locale.

5. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di merci e/o materiali lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali o polveri lungo il percorso ed eventualmente intervenire per rimuoverli.

6. Chi transita con i veicoli provenienti da luoghi fangosi deve attivare accorgimenti idonei ad evitare l'imbrattamento delle aree pubbliche ed eventualmente provvedere alla loro pulizia.

Art. 38 – Aree occupate da esercizi pubblici

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori per il conferimento dei rifiuti, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

2. I rifiuti provenienti dalle aree in questione devono essere raccolti e conferiti, a cura dei gestori di cui al comma 1 del presente articolo, con le modalità previste dal presente Regolamento in funzione delle varie tipologie di rifiuto.

3. E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree in questione spingendoli al di fuori delle aree in uso. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici devono parimenti mantenere costantemente puliti i frontestrada, sia dai rifiuti eventualmente depositati, che dagli agenti atmosferici (es. neve), indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'incaricato del servizio.

Art. 39 – Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti

1. In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e lunapark, ovvero in ogni altro caso autorizzato, è fatto obbligo agli organizzatori di comunicare al Comune il programma delle iniziative, indicando le aree che si intendono effettivamente impegnare o utilizzare e provvedere direttamente (o attraverso accordo con la società incaricata del servizio) alla pulizia delle aree, piazze o strade dopo l'uso e alla rimozione dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.

2. Per tutta la durata delle manifestazioni stesse è fatto obbligo di conferire i rifiuti prodotti in modo separato negli appositi contenitori che devono essere forniti dalla società di raccolta su indicazione del Comune, congiuntamente al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, la frequenza ed il numero dei contenitori viene garantito dalla società affidataria dei servizi di raccolta in base al contratto di servizio ed alle specifiche tecniche.

4. Per la raccolta, la pulizia delle aree e lo smaltimento dei rifiuti prodotti il Comune può applicare la tariffa giornaliera nelle modalità fissate con apposito provvedimento.

Art. 40 – Aree di sosta per nomadi

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi e/o nelle aree adibite alla sosta temporanea dei camper/autocaravan secondo normative vigenti, viene istituito a carico della società affidataria il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti suddivisi per le varie tipologie come definito nelle specifiche dei servizi. I nomadi ed i turisti sono tenuti a rispettare le norme previste dal presente Regolamento.

Art. 41 – Pulizia delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare la manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile.

2. I terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, devono essere conservati puliti a cura del proprietario o comunque di chi ne abbia la disponibilità, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.

3. Quanto previsto al comma precedente, comprende le operazioni di sfalcio dell'erba dei terreni incolti e l'asporto dei rifiuti lasciati da terzi.

Art. 42 – Volantinaggio

1. E' consentito esclusivamente il volantinaggio a mani dei destinatari.

2. E' vietato riporre volantini sulle auto in sosta in zone di parcheggio.

3. E' vietato riporre pubblicità nella corrispondenza nei casi in cui l'utente o il condominio segnali espressamente il diniego.

4. Sono escluse dal presente divieto le comunicazioni di Enti Pubblici o di Aziende Pubbliche effettuate alla cittadinanza per motivi di pubblico interesse.

5. E' fatto obbligo a chiunque distribuisca o riceva volantini e simili di non imbrattare il suolo.

Art. 43 – Altri servizi su richiesta

1. Nel corso della durata del contratto le parti (Comune e società di raccolta) potranno negoziare l'affidamento di ulteriori servizi, attraverso la stipula di appendici al contratto, valutando se ed in che misura i nuovi servizi richiedano una specifica definizione di risultati da conseguire ed ulteriori oneri per l'amministrazione comunale, ed in via non esaustiva:

a) raccolta e trasporto rifiuti cimiteriali;

b) pulizia strade:

- spazzamento;

- piano foglie;

- spurgo pozzetti e pulizia caditoie presso impianti idonei;

- raccolta e smaltimento siringhe presso impianti idonei;

c) piani speciali:

- servizi straordinari e a richiesta;

- sgombero rifiuti abbandonati e macerie da crollo;

- collaborazione nel controllo di atti incivili.

2. Nelle aree in cui si è verificato un incidente di qualsiasi natura, che abbia provocato sversamenti o comunque depositi sul suolo di materiale, il servizio di pulizia è prestato dal soggetto affidatario con oneri a carico del responsabile dell'incidente stesso.

CAPO III – CENTRI DI RACCOLTA

Art. 44– Individuazione, criteri realizzativi e di gestione dei centri di raccolta

1. Il Centro di Raccolta del Comune di Arquata Scrivia è situato in Via Del Vapore, sui terreni distinti all'Agenzia del Territorio – Catasto Terreni, del Comune di Arquata Scrivia al foglio n. 04 mappali n. 920 - 1051 .

2. Il presente capo determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo del Centro di Raccolta intercomunale di Arquata Scrivia, disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008 del Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come modificato con D.M. 13 Maggio 2009, recante la disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.”.

3 Il presente regolamento è in vigore a partire dalla data della relativa delibera di approvazione.

4 Eventuali modifiche al presente regolamento dovute, sia ad adeguamento normativo sia a perfezionamenti operativi, saranno comunicate per tempo alle varie Amministrazioni Comunali facenti riferimento al Centro di Raccolta di Arquata Scrivia.

5 A fare data dall'approvazione delle modifiche del presente regolamento e sino all'eventuale cambio del gestore potranno conferire presso il centro di raccolta di Arquata Scrivia i soggetti di cui al successivo Art. 45.2; In caso di cambio del gestore potranno conferire i soggetti espressamente individuati con apposita deliberazione della Giunta Comunale di Arquata Scrivia, in assenza di tale atto saranno autorizzati al conferimento i soli residenti nel Comune di Arquata Scrivia.

Art. 45– Gestione e responsabilità del servizio

1. Il Responsabile del Centro di Raccolta è la società affidataria dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti, o altro soggetto con i requisiti di legge, nel bacino di riferimento (in seguito denominato anche “Gestore”).

2. Il Gestore sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta, coordinando la gestione dello stesso e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento.

3. Tutti coloro che accedono al Centro di raccolta sono tenuti a rispettare le prescrizioni del presente regolamento e ad ottemperare alle indicazioni fornite dal gestore. Nel caso di inosservanza e di conseguente rifiuto, da parte di soggetti terzi, di ottemperare alle indicazioni ricevute, il Gestore si riserva la facoltà di richiedere l'intervento delle autorità preposte per il rispetto delle leggi e regolamenti vigenti e per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste.

Art. 45.1 – Operatori

1. Sono operatori del Centro i soggetti incaricati dal Gestore per la custodia e la manutenzione del Centro di Raccolta, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte dell'utenza.

2. Gli operatori del Centro devono dare indicazioni circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti.

3. Gli operatori del Centro devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente capo e pertanto hanno la facoltà:

a) richiedere a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso il Centro di Raccolta, documento di identità valido, codice fiscale e verificare in apposito database l'iscrizione a ruolo tarsu/TIA/TARI dell'utente conferitore (comunicati dai singoli comuni) in modo da constatarne i requisiti per l'accesso di cui al successivo art. 45.2;

- b) di registrare le generalità e la targa del mezzo dell'utente che accede al Centro, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo;
- c) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
- d) di segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque;
- e) di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovrà essere destinato;
- f) di non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità, così come specificato nel successivo art. 45.2, comma 2.

Art. 45.2 – Accesso – Soggetti autorizzati (utenti) – Modalità

1. Sono autorizzati ad accedere ed a conferire rifiuti solo i seguenti soggetti:

- a) le persone fisiche iscritte a ruolo tarsu/TIA/TARI, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali nei Comuni di Arquata Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Cantalupo Ligure, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Roccaforte Ligure, Mongiardino Ligure, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casalnoceto, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, **Gremiasco**, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Villalvernia, Volpedo, Volpeglino;
- b) le persone giuridiche iscritte a ruolo tarsu/TIA, con sede nei Comuni di Arquata Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Cantalupo Ligure, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Roccaforte Ligure, Mongiardino Ligure, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casalnoceto, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, **Gremiasco**, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Villalvernia, Volpedo, Volpeglino limitatamente ai rifiuti di tipo urbano (escluso, quindi, quelli speciali non assimilati o comunque derivanti da lavorazioni artigianali e industriali da smaltirsi in proprio) nel rispetto di quanto previsto all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e nei limiti di trenta chili o trenta litri;
- c) le Amministrazioni Comunali, nel rispetto delle modalità di trasporto stabilite per legge, dei Comuni di Arquata Scrivia, Stazzano, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Cantalupo Ligure, Rocchetta Ligure, Albera Ligure, Roccaforte Ligure, Mongiardino Ligure, Cabella Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Avolasca, Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casalnoceto, Casasco, Castellania, Cerreto Grue, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, **Gremiasco**, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Paderna, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Sant'Agata Fossili, Sarezzano, Villalvernia, Volpedo, Volpeglino;
- d) il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani.

2. L'accesso con automezzi all'interno del Centro di Raccolta è regolato dal Gestore del Centro al fine di non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico.

3. L'accesso all'utenza è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura del Centro mediante esibizione di un documento di identità/codice fiscale e previa verifica dell'iscrizione a ruolo tarsu/TIA/TARI tramite database fornito dai vari uffici tributi in modo da verificarne i requisiti per l'accesso e secondo le modalità riportate negli allegati al regolamento comunale.

4. L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori del servizio, salvo espressa autorizzazione del Gestore del Centro. **Il Gestore stesso è obbligato a consentire immediatamente l'accesso agli incaricati del Comune, ogni qualvolta che ne facciano richiesta, per i controlli di competenza in ordine alla corretta gestione e**

manutenzione del Centro medesimo, con obbligo di preavviso di almeno 24 ore nel caso in cui l'ispezione si richieda fuori dai giorni o dagli orari prestabiliti.

5 Al momento del conferimento dei rifiuti gli utenti saranno registrati, nel rispetto della privacy, a cura del personale addetto, non solo a fini statistici e di controllo e per l'eventuale attivazione di iniziative volte all'incentivazione della raccolta differenziata, ma anche finalizzato ad una più corretta contabilizzazione dei conferimenti così come da normativa vigente.

6 E' richiesto lo spegnimento del motore degli automezzi nelle varie fasi di conferimento dei rifiuti.

7 All'interno del centro di raccolta vige il divieto di fumare.

8 L'utenza deve seguire le indicazioni date dall'addetto al centro di raccolta.

Art. 45.3 – Orario di apertura

1. Il Centro di Raccolta dovrà prevedere un orario di apertura funzionale alle esigenze delle utenze, nel rispetto degli accordi tra le Amministrazioni ed il Gestore delle raccolte o del Centro e comunque osservare un orario minimo di apertura il Sabato e/o la Domenica non inferiore alle 4 ore.

2. L'orario di apertura e le eventuali modifiche dovranno essere rese note dal Gestore del Centro mediante:

- a) cartello apposto in loco;
- b) comunicazione a tutti i Comuni potenziali conferitori;
- c) comunicazione al CSR;
- d) comunicazione in rete attraverso il sito internet consortile;
- e) ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile.

3. Ogni anno il Gestore comunica al CSR ed ai Comuni, in funzione delle festività, l'orario di apertura del Centro garantendo l'orario minimo di apertura settimanale previsto.

4. Il Gestore può di modificare gli orari indicati negli allegati al regolamento comunale, di concerto con l'Amministrazione Comunale di Arquata Scrivia, mediante opportuna comunicazione ai fruitori e alle altre Amministrazioni Comunali.

5. Il Gestore del Centro può limitare o differire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali contingenti aventi carattere urgente.

6. In via generale sarà possibile accedere al centro di raccolta nei seguenti orari:

Lunedì dalle 08.00 alle 12.00

Martedì dalle 14.00 alle 18.00

Mercoledì dalle 08.00 alle 12.00

Giovedì dalle 14.00 alle 18.00

Venerdì dalle 08.00 alle 12.00

Sabato dalle 08.00 alle 12.00

Art. 45.4 – Tipologia di centro e rifiuti accoglibili

1. I rifiuti conferiti al Centro di Raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche.

2. Presso il Centro di Arquata Scrivia possono essere conferite le tipologie di rifiuto elencate negli allegati al presente regolamento.

3 Ogni contenitore/cassone scarrabile collocato a servizio dell'utenza è munito di esplicita cartellonistica che evidenzia le tipologie di rifiuto conferibili ed il codice CER.

4 Non possono essere conferiti scarti di produzione industriali ed artigianali.

5 Si rimanda agli allegati al regolamento comunale (“Tipologie di rifiuti ammesse e non ammesse dalle utenze domestiche e non domestiche”) per le tipologie di rifiuto conferibili all’interno di ogni contenitore.

6. Ogni contenitore/scarrabile collocato a servizio dell'utenza deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzi le tipologie di rifiuto conferibili ed il codice CER.

Art. 45.5 – Limitazione temporanea all'accesso

1. Il Gestore del Centro può limitare o differire i conferimenti per ragioni tecniche o gestionali contingenti, previa comunicazione ai Comuni potenziali conferitori ed al CSR.

Art. 45.6 – Modalità di conferimento rifiuti assimilati

1. Il deposito temporaneo dei rifiuti per tipologie omogenee deve essere realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza; in particolare, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche effettuate su rifiuti solidi non pericolosi per ottimizzare il trasporto, il deposito dei rifiuti recuperabili non deve modificarne le caratteristiche, compromettendone il successivo recupero. Le operazioni di deposito dei rifiuti conferiti devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi per evitare perdite.

2. I conferimenti dei rifiuti assimilati al Centro di Raccolta (ai sensi dell'art. 193 comma 4 del D.Lgs. n.152/2006) potranno avvenire senza compilazione del formulario solo se il produttore (ente o impresa) di rifiuti non pericolosi effettui in modo occasionale e saltuario il trasporto dei propri rifiuti, purché il quantitativo trasportato non ecceda trenta chilogrammi o trenta litri o comunque entri i limiti normativi.

3. In caso di trasporto di rifiuti assimilati con il formulario, lo stesso deve essere annotato sulla “scheda rifiuti conferiti” individuata nell'allegato IA del D.M. 8 Aprile 2008 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come modificato con D.M. 13 Maggio 2009.

Art. 45.7 – Conferimento inerti e RAEE

1. I materiali riconducibili a miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06* (codice CER 17 01 07) ed i rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03*(codice CER 17 09 04) derivanti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione potranno essere conferiti al Centro nel rispetto di un limite settimanale per utenza pari a 0,5 metri cubi, fermo restando quanto previsto all'art. 45.1 comma 3, lett. b).

2. Il Centro di Raccolta deve garantire la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai Raggruppamenti di cui al D.M. n.185 del 25 settembre 2007 ed adottare tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.

3. E' facoltà del Gestore accogliere i RAEE provenienti dalla distribuzione commerciale organizzata e stabilire, per ragioni organizzative del Centro, modalità di conferimento specifiche.

Art. 45.8 – Obblighi e Divieti all'utenza

1. Gli utenti sono obbligati a:

a) rispettare tutte le norme del presente Capo, le eventuali osservazioni ed i consigli impartiti dagli operatori del servizio;

- b) mostrare la carta di identità, codice fiscale o altro documento di identità agli addetti del Centro, prima di conferire i rifiuti e compilare gli eventuali moduli prima di conferire i rifiuti;
- c) accedere secondo le modalità di accesso di cui all'art. 45.2;
- d) effettuare preliminarmente la differenziazione dei rifiuti da conferire;
- e) conferire i rifiuti negli appositi contenitori;
- f) raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale del Centro di Raccolta durante le operazioni di scarico.
- g) tenere eventuali animali all'interno del veicolo;
- h) rispettare la cartellonistica e la segnaletica sia orizzontale che verticale presente all'interno del centro di Raccolta.

2. Presso il Centro di Raccolta è severamente vietato:

- a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti non autorizzati;
- b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte;
- c) accedere in orario di chiusura scavalcando la recinzione;
- d) depositare e/o scaricare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente Regolamento e con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
- e) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
- f) prelevare e trasportare all'esterno del Centro qualsiasi rifiuto;
- g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
- h) abbandonare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta;
- i) introdursi nei contenitori;
- j) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant'altro presente nel Centro;
- k) occultare all'interno di altri oggetti, rifiuti e materiali non ammessi: l'utente è responsabile dei danni da inquinamento all'ambiente causato dal conferimento di rifiuti non ammissibili anche soprattutto se, la natura inquinante del materiale conferito o la sua collocazione all'interno del carico fossero tali da sfuggire ad un controllo visivo e passibile di sanzione;

Art. 45.9 – Obblighi del Gestore

Custodia , pulizia , manutenzione

Il custode del centro deve:

- a. assicurare l'apertura puntuale del centro di raccolta negli orari prestabiliti secondo le modalità di cui al precedente art. 45.3.;
- b. indossare durante l'orario di lavoro apposita divisa mantenuta pulita ed in perfetto ordine, a cui dovrà essere apposto il tesserino con le generalità dell'Operatore;
- c. essere dotato dei dispositivi di protezione individuale confacenti ai servizi da svolgere e comunque conformi alle normative di igiene e antinfortunistiche;
- d. presidiare in modo continuativo l'apertura del centro di raccolta;
- e. assicurare la manutenzione dei materiali in dotazione al centro di raccolta;
- f. avere rispetto e cura di tutte le attrezzature fornite;
- g. assicurare giornalmente la pulizia e la cura dei locali di cui usufruisce (ufficio e bagni);
- h. assicurare la pulizia dell'area e della zona d'ingresso effettuando giornalmente la pulizia delle superfici pavimentate del centro di raccolta e dell'area prospiciente l'ingresso;
- i. curare la manutenzione ordinaria dell'area verde,

j. controllare costantemente e giornalmente la chiusura dei cancelletti se presenti sulle rampe.

Comunicazione e cortesia

Il custode del centro deve:

- a. accogliere gli utenti con cortesia;
- b. quando richieste, dare le necessarie informazioni agli utenti;
- c. effettuare opera di sensibilizzazione ed indicazione circa la corretta collocazione dei rifiuti nei vari contenitori o spazi;
- d. controllare che gli utenti conferiscano correttamente i rifiuti nei contenitori in funzione della loro classificazione;
- e. prestare aiuto agli utenti, quando necessario, per lo scarico e la sistemazione dei rifiuti negli appositi contenitori;
- f. verificare il grado di riempimento dei cassoni e contenitori vari presenti e comunicare a chi di dovere l'esigenza del relativo svuotamento e/o sostituzione;
- g. avvisare tempestivamente il gestore nel caso si riscontrassero alla struttura segni di manomissione, atti di vandalismo e quant'altro compromettente l'efficienza della struttura stessa.

Registri e Documenti

Il custode del centro deve:

- a. verificare che del centro di raccolta si avvalgano unicamente gli utenti dei comuni autorizzati tramite richiesta di documento di identità, codice fiscale e controllo iscrizione a ruolo tarsu/TIA/TARI;
- b. annotare in appositi registri anche informatizzati gli utenti che conferiscono presso il centro di raccolta;
- c. adempiere a qualsiasi adeguamento richiesto dalla normativa attuale e futura.

Obblighi e Divieti

Nel centro di raccolta è:

- a. vietato il commercio, la vendita diretta di materiali e/o rifiuti da avviare al riuso e la manomissione dei rifiuti conferiti;
- b. necessario vietare quanto indicato all'art. 45.8;
- c. dissuadere l'utente che intenzionalmente contravvenga agli obblighi dell'art. 10 oppure ai divieti dell'art. 45.8, informandolo sulle sanzioni pecuniarie possibili e richiedendo eventualmente l'intervento della Polizia Locale.

Art. 45.10 – Controlli

1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione del Centro ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionamento dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale e delle figure eventualmente incaricate, compresi gli operatori di cui all'art. 3 del presente Capo (oltre alle autorità di controllo previste dalla normativa vigente in materia).

2. Con apposito provvedimento, il Gestore e/o l'Amministrazione potrà, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo del Centro di Raccolta e dell'area prospiciente. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n.196/2003.

3. Saranno predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate saranno utilizzate al solo ed esclusivo scopo di

prevenire ed individuare le infrazioni connesse all'abbandono dei rifiuti in conformità a quanto stabilito con provvedimento del 29.11.2000 dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 45.11 Gestione rifiuti – pesi e oneri trattamento

Tutti i rifiuti in ingresso al Centro di Raccolta saranno pesati e codificati in funzione del Comune di provenienza del rifiuto in modo da assicurare un'adeguata ripartizione degli oneri di trattamento ed una corretta attribuzione dei pesi ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata. Per i soli conferimenti effettuati da cittadini non residenti nel Comune di Arquata Scrivia, e per un peso presunto di oltre 20 kg, si provvederà alla puntuale pesatura del conferito.

2. In caso di impossibilità oggettiva, per causa di forza maggiore e comunque non dipendente da negligenze di gestione da parte del Gestore del Centro, di una ripartizione puntuale dei rifiuti tra le Amministrazioni di cui al precedente comma, il Gestore del centro comunica a SRT S.p.a. e CSR i criteri di ripartizione dei rifiuti di cui sopra a seguito di un accordo formale sottoscritto tra tutti i Comuni potenziali conferitori ed il Gestore del Centro.

3. I rifiuti in ingresso conferiti dalle utenze non domestiche dovranno essere contabilizzati nel rispetto dell'Allegato IA del D.M. 8 Aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come modificato con D.M. 13 Maggio 2009.

4. Il Gestore è tenuto a compilare la scheda rifiuti avviati a recupero/smaltimento dal Centro di Raccolta, secondo il modello previsto dall'Allegato IB del D.M. 8 Aprile 2008 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare come modificato con D.M. 13 Maggio 2009.

Art. 45.12 – Responsabilità

1. Le Amministrazioni Comunali ed il Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese sono da ritenersi sollevate ed indenni da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del Gestore del Centro, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi di corretta gestione derivanti dal presente Capo e da norme di ordine pubblico.

2. Qualora all'interno del Centro si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal Gestore o delle prescrizioni previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo sollevati il Gestore, il Consorzio e il Comune da ogni responsabilità.

3. Il Gestore resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo e/o colpa per incidente tra automezzi privati all'interno dell'area.

CAPO IV – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 46 – Divieti

1. Sono vietati, fermo restando, anche a conferma e integrazione, i divieti richiamati ai paragrafi 3.2.1 e 3.2.2 dei “*Criteri Tecnici Regionali In Materia Di Gestione Dei Rifiuti Urbani*” adottati con D.G.R. 01/03/2010 n. 32-13426:

a) l'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulle aree private;

b) l'imbrattamento delle aree pubbliche;

c) la cernita, il rovistamento ed il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio, ovvero presso gli impianti di recupero o smaltimento;

d) l'esposizione di contenitori, sacchi o qualsivoglia materiale lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dalla società affidataria del servizio ed approvati dal Comune;

- e) il mantenimento sul suolo pubblico ovvero il mancato ritiro all'interno della proprietà privata dei contenitori domiciliari oltre le ore 24 del giorno di raccolta;
- f) l'uso improprio dei contenitori per il conferimento dei rifiuti;
- g) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- h) i comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta dei veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
- i) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
- j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
- k) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo;
- l) la combustione di qualunque tipo di rifiuto;
- m) l'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori;
- n) lo scarico di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
- o) l'insudiciamento da parte di animali di suolo pubblico o ad uso pubblico;
- p) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti;
- q) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti speciali per i quali non sia stata stipulata apposita convenzione;
- r) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico;
- s) il conferimento e l'utilizzo delle strutture pubbliche da parte di utenti non iscritti a ruolo, salvo criteri più restrittivi ove previsti.

2. Presso i centri di raccolta è severamente vietato:

- a) accedere e conferire rifiuti da parte di soggetto non autorizzato;
- b) accedere con modalità diverse da quelle prescritte;
- c) depositare qualunque tipologia di rifiuto non previsto nelle norme del presente

Capo;

- d) scaricare rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte e senza ottemperare agli obblighi imposti all'utente;
- e) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
- f) prelevare e trasportare all'esterno del Centro qualsiasi rifiuto;
- g) conferire, da parte di utenze non domestiche, rifiuti provenienti da lavorazioni industriali ed artigianali;
- h) abbandonare, da parte di chiunque, rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta;
- i) attardarsi per qualsiasi ragione all'interno del Centro di Raccolta dopo il conferimento dei rifiuti.
- l) il danneggiamento delle strutture;
- m) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo per il rispetto delle norme di cui al Capo III del presente Regolamento.

Art. 47 – Controlli

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono degrado all'ambiente, provvede in via principale la Polizia Municipale, ferma restando la competenza delle altre Forze dell'ordine o di altri organismi specificamente individuati

o del personale individuato dal Comune, anche facente capo all'azienda affidataria dei servizi di raccolta.

2. Il personale preposto al controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento dell'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento, ferme restando le disposizioni in materia di tutela della riservatezza.

3. Per le finalità di controllo il Comune può avvalersi del personale dell'azienda affidataria o delle associazioni ed organizzazioni di volontariato, previa formazione specifica.

Art. 48 – Sanzioni e procedimento di applicazione

1. Per tutte le sanzioni previste da questo Regolamento si applicano i principi e le procedure previste dalla Legge n. 689/81 e successive modifiche.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 71 della Legge n. 689/81 nonché a ricevere gli eventuali scritti difensivi entro 30 giorni da parte del trasgressore è il Responsabile del Servizio individuato dall'Amministrazione competente.

3. E', comunque, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi vigenti in materia ed in particolare dal D.Lgs. n. 152/2006.

4. Le violazioni al presente Regolamento, a norma del disposto dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

a) l'inosservanza da parte dell'Utenza o della Società affidataria dei servizi delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di 25,00 € ed un massimo di 150,00 € per ogni infrazione contestata, ad eccezione dei casi individuati alla successiva lettera b);

b) l'inosservanza delle prescrizioni per ciascuno dei casi indicati è soggetta all'irrogazione delle seguenti sanzioni amministrative a favore dei soggetti competenti per legge:

Violazione	Importo		
		Minimo	Massimo
In ordine al servizio rifiuti			
Dell'utenza			
In riferimento alle utenze non domestiche, superamento dei limiti quantitativi di assimilabilità di cui all'art. 12 comma 5 del presente Regolamento (salvo diversi limiti quantitativi approvati dal Comune con apposito atto)		€ 100,00	€ 500,00
In riferimento alle utenze non domestiche, per ciascun conferimento di rifiuto non assimilabile al circuito pubblico (salvo diversi limiti qualitativi approvati dal Comune con apposito atto)		€ 200,00	€ 500,00
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato ritiro all'interno della proprietà privata o pertinenza, del contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta		€ 50,00	€ 300,00
Conferimento dei rifiuti in un contenitore quando il loro volume sia tale da impedirne la chiusura		€ 25,00	€ 200,00
Conferimento di pile esauste e farmaci scaduti e batterie nei contenitori non destinati alla tipologia del rifiuto conferito		€ 50,00	€ 300,00
Conferimenti volti ad inficiare la raccolta differenziata		€ 100,00	€ 500,00

Conferimento in un unico contenitore dei propri rifiuti senza separazione, pur avendo nello stesso punto a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento di sfalci e ramaglie in contenitori per la raccolta del rifiuto non idonea a riceverlo (es. indifferenziato)	€ 100,00	€ 500,00
Utilizzo di contenitori non conformi o diversi da quelli assegnati	€ 25,00	€ 250,00
Imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 25,00	€ 250,00
Distribuzione di volantini eccetto i casi previsti dal presente Regolamento	€ 150,00	€ 500,00
Comportamenti che rechino intralcio, ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta a meno di 50 cm dei veicoli ai lati dei contenitori per la raccolta e negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento, fatta salva la rimozione del veicolo qualora se ne presenti la necessità	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati	€ 100,00	€ 500,00
Modifica della posizione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti che non siano stati prima ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazioni di pericolo	€ 100,00	€ 500,00
Combustione di qualunque tipo di rifiuto	€ 100,00	€ 500,00
Conferimento rifiuti al di fuori dei contenitori domiciliari	€ 25,00	€ 250,00
Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori su suolo pubblico	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento al servizio di raccolta di animali morti	€ 50,00	€ 300,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno	€ 50,00	€ 300,00
Mancata rimozione degli escrementi dei propri animali domestici condotti all'esterno, se il fatto avviene in giardini, aiuole o aree verdi pubbliche	€ 150,00	€ 500,00
Abbandono o deposito di rifiuti ovvero immissione nelle acque superficiali o sotterranee	€ 200,00	€ 500,00
Abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti sul suolo	€ 50,00	€ 300,00
Della Società affidataria dei servizi		
Mancato svuotamento di ogni contenitore stabilmente collocato sul suolo pubblico entro 24 ore dalle frequenze minime stabilite dalle specifiche del servizio per ogni contenitore	€ 50,00	€ 300,00

Per ogni ora di immotivato ritardo nel servizio di raccolta per ogni via/tratta/piazza dei contenitori/sacchi esposti sul suolo pubblico, rispetto gli orari di ritiro sanciti dalle specifiche del servizio	€ 75,00	€ 500,00
Miscelazione di materiali provenienti da raccolta differenziata sia all'atto dello svuotamento dei contenitori, sia presso le stazioni di stoccaggio (centri di raccolta)	€ 200,00	€ 500,00
Mancato spazzamento e pulizia manuale e/o meccanizzata di ogni via, piazza, viale entro 24 ore dalla segnalazione	€ 75,00	€ 500,00
Mancato lavaggio dei contenitori secondo le frequenze eventualmente previste dalle specifiche del servizio per ogni via/tratta/piazza	€ 200,00	€ 500,00
Presso i centri di raccolta:		
Dell'Utenza		
Abbandono dei rifiuti ingombranti all'esterno dei centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€ 105,00	€ 620,00
Abbandono dei rifiuti non ingombranti all'esterno dei centri (art. 255 D.Lgs. 152/2006) da parte di persone fisiche	€ 25,00	€ 155,00
Conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori ma all'interno dei centri	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti di diversa tipologia da quella a cui i contenitori sono destinati all'interno dei centri	€ 25,00	€ 250,00
Cernita, rovistamento e prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati all'interno dei centri	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti da parte di utenti non iscritti a ruolo per il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi all'interno dei centri, salvo diverse disposizioni	€ 25,00	€ 250,00
Conferimento di rifiuti speciali non assimilati provenienti da utenze non domestiche	€ 25,00	€ 250,00
Danneggiamento delle strutture del centro di raccolta	€ 25,00	€ 250,00
Mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo	€ 25,00	€ 250,00
Della Società affidataria dei servizi		
Per ogni mancata pesatura, codifica o schedatura dei rifiuti ai sensi dell'art. 45.10, commi 1, 3 e 4 del presente Regolamento	€ 200,00	€ 500,00
Per ogni ora di ritardo nell'apertura o di anticipo nella chiusura del Centro di raccolta rispetto agli orari prestabiliti, salvo comprovate e documentate cause di forza maggiore e comunque non imputabili alla Società	€ 75,00	€ 500,00

5. Oltre le sanzioni di cui al precedente comma 4, per la violazione delle condizioni di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti da parte della società affidataria si applicano le penali stabilite dal CSR a favore del Comune per ogni immotivato ritardo o inadempienza, ad oggi fissate nei seguenti importi:

Mancato svuotamento di ogni contenitore stabilmente collocato sul suolo pubblico entro 24 ore	€ 50,00
---	---------

dalle frequenze minime stabilite dalle specifiche del servizio per ogni via/tratta/piazza	
Per ogni ora di immotivato ritardo nel servizio di raccolta per ogni via/tratta/piazza dei contenitori/sacchi esposti sul suolo pubblico, rispetto gli orari di ritiro sanciti dalle specifiche del servizio	€ 150,00
Miscelazione di materiali provenienti da raccolta differenziata sia all'atto dello svuotamento dei contenitori, sia presso le stazioni di stoccaggio (centri di raccolta)	€ 1.500,00
Mancato spazzamento e pulizia manuale e/o meccanizzata di ogni via, piazza, viale entro 24 ore dalla segnalazione	€ 150,00
Mancato lavaggio dei contenitori secondo le frequenze eventualmente previste dalle specifiche del servizio per ogni via/tratta/piazza	€ 300,00
Mancata comunicazione al CSR in merito alla cessione, anche parziale, dei servizi	€ 1.500,00

6. Il Comune contesta in forma scritta l'inadempimento alla società affidataria e per conoscenza al CSR; la società affidataria entro dieci giorni dal ricevimento potrà a sua volta contestare i fatti addebitati o fornire deduzioni e giustificazioni per escludere la colpa. Il Comune trasmette al CSR le contestazioni non superate affinché il Consorzio medesimo possa valutare, in relazione alla quantità e qualità delle contestazioni ricevute, l'esistenza dei presupposti per riconoscere al Comune il corrispettivo della sanzione.

7. Il Gestore resta sollevato ed indenne da ogni responsabilità e/o danno in caso di dolo e/o colpa per incidente tra automezzi privati all'interno dell'area.

CAPO V – DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 49 – Modalità di funzionamento dei servizi durante la fase di passaggio dalla raccolta con contenitore stradale alla raccolta domiciliare

1. Fino all'attivazione dei servizi di raccolta porta a porta, così come definiti nel presente Regolamento, sono efficaci le modalità di conferimento garantite dai regolamenti e dai provvedimenti nonché dai servizi in essere.

2. I servizi di raccolta dei rifiuti solidi urbani sono pertanto garantiti con le stesse modalità indicate dai provvedimenti individuati al comma 1 del presente articolo.

3. I servizi di raccolta dei rifiuti assimilati garantiti alle utenze non domestiche saranno effettuati con le modalità tecniche previste dal presente Regolamento; durante il periodo di cui al comma 1, verranno valutati, ai fini dell'assimilazione, i dati inerenti la tipologia e la quantità dei rifiuti prodotti, nel rispetto di quanto previsto all'art. 12 del presente Regolamento e comunque come deliberato dall'Amministrazione comunale.

Art. 50 – Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché le norme contenute nel Regolamento di Igiene Urbana e Polizia Urbana.

Art. 51 – Danni e risarcimenti

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico dei responsabili.

Art. 52 – Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1. Sono abrogate tutte le disposizioni comunali vigenti in contrasto con quelle del presente Regolamento.

Art. 53 – Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione di approvazione.